Accordo multilaterale M368 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR sul trasporto di determinati rifiuti contenenti merci pericolose

1. Introduzione

1.1 Il presente accordo si applica esclusivamente alla raccolta e al trasporto di rifiuti in conformità con la normativa applicabile in materia di rifiuti.

1.2 In deroga alle disposizioni dell'ADR, il trasporto di rifiuti che costituiscono merci pericolose o che contengono merci pericolose è consentito alle condizioni di cui alle sezioni da 2 a 7 sottostanti.

1.3 Il presente Accordo non si applica al trasporto di rifiuti di:

a) Classe 1,

b) Classe 7,

c) Classi 4.1 e 5.2, se richiedono il controllo della temperatura (codice di classificazione SR2, PM2 o P2), e

d) Microrganismi e organismi geneticamente modificati con N. ONU 3245

e) Pile o batterie al litio o al sodio danneggiate o difettose (NN. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552) conformemente alla disposizione speciale 376 dell'ADR.

1.4

a) Per il trasporto di rifiuti della Classe 2 che devono essere etichettati come tossici con l'etichetta 2.3 o 6.1, si applica esclusivamente il punto 2.1.2 del presente Accordo.

b) Per il trasporto di rifiuti della Classe 6.2, si applicano unicamente i punti 4.4 e 6.6 del presente Accordo.

2. Classificazione

2.1 Assegnazione semplificata

2.1.1 L'assegnazione ai sensi del punto 2.1.3.5.5 dell'ADR può essere applicata anche a

a) Rifiuti di aerosol UN 1950 e

b) la classificazione come sostanza liquida, qualora non sia possibile escludere la formazione di una fase liquida.

2.1.2 I gas compressi che non possono essere chiaramente classificati possono essere assegnati al numero ONU 1953 GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S., ai fini del trasporto verso il luogo in cui determinarne la natura, purché siano contenuti in recipienti a pressione destinati allo smaltimento o al riciclaggio e privi di difetti o danni evidenti.

2.2 Miscelazione accidentale di altro materiale

Quando, in conformità all'ADR, i rifiuti sono assegnati a un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR, l'aggiunta accidentale di rifiuti con una diversa classificazione non deve essere presa in considerazione qualora dal materiale aggiunto non siano prevedibili reazioni pericolose né un impatto significativo sul livello di pericolo del carico complessivo.

Ciò non si applica ai rifiuti e alle miscele assegnati al gruppo di imballaggio I.

3. Imballaggio

Gli imballaggi possono essere utilizzati con la seguente deroga alle disposizioni ADR, purché le loro condizioni e il loro contenuto, così come le modalità di trasporto, non compromettano la conformità alle disposizioni di protezione per gli imballaggi della sezione 4.1.1 ADR

3.1 Gli imballaggi possono presentare deformazioni, ammaccature e contaminazioni.

3.2 Per i rifiuti dei gruppi di imballaggio II e III possono essere utilizzati i seguenti imballaggi:

a) imballaggi collaudati che abbiano superato il periodo di utilizzo consentito,

b) imballaggi non sottoposti a collaudo, e

c) contenitori mobili per rifiuti conformi a EN 840-1 fino a 840-4 solo per rifiuti solidi o come imballaggi esterni in deroga al punto 4.1.1.5.3 b (i), (ii) e (vi) dell'ADR

Le lettere b) e c) non si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle seguenti classi e codici di classificazione:

Classe 3, **ad eccezione** dei numeri ONU 1090, 1133, 1170, 1193, 1203, 1228, 1263, 1268, 1274, 1294, 1307, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733, 2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469

Classe 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1

Classe 4.2 SW1, SO, ST1 a 4, SC1 a 4

Classe 4.3

Classe 5.1 OF, OS, OW, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC

Classe 5.2 P1

Classe 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW

Classe 8, ad eccezione dei numeri ONU 1719, 1759, 1760, 1789, 1791, 1824, 1832, 2683, 2734, 2735, 2789, 2796, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084, 3093, 3094, 3095, 3096, 3244, 3260, 3264, 3265, 3266, 3301, 3470, 3471

Classe 9 M1.

Le lettere da a) a c) non si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle classi 3 e 4.1 con codice di classificazione D o DT.

3.3 Gli imballaggi conformi all'istruzione di imballaggio P207b) PP87 ADR possono essere chiusi con una pellicola o una rete di plastica a maglie strette che impedisca qualsiasi perdita di rifiuti di aerosol UN 1950 nelle normali condizioni di trasporto. La pellicola può essere perforata ai fini della ventilazione richiesta.

4. Trasporto di determinati rifiuti

4.1 Macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose nei loro meccanismi interni o operativi

Il trasporto di macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose nei loro dispositivi interni o operativi e che sono pertanto assegnati ai numeri ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548, è esente dalle disposizioni dell'ADR a condizione che siano state adottate misure per prevenire qualsiasi perdita del contenuto in normali condizioni di trasporto.

4.2 Medicinali

La disposizione speciale 601 ADR si applica anche qualora i prodotti farmaceutici (medicinali) non siano più confezionati in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione, oppure non siano più destinati al consumo.

4.3 Estintori d'incendio

La disposizione speciale 594 ADR si applica anche al trasporto di estintori con N. ONU 1044 se gli estintori sono trasportati

- in un imballaggio esterno rigido e resistente (cassa a gabbia, cassa-pallet, ecc.) oppure

- fissati orizzontalmente su un pallet in modo da impedire l'azionamento accidentale nelle normali condizioni di trasporto.

4.4 Dispositivi o apparecchiature mediche

I dispositivi o le apparecchiature mediche da classificare al N. ONU 3291 ai sensi del punto 2.2.62.1.11.2 ADR possono essere trasportati per il riciclaggio in conformità alle disposizioni del punto 2.2.62.1.5.9 ADR.

5. Marcatura dei colli

Si applicano le disposizioni del capitolo 5.2 ADR relative alla marcatura dei colli, con le seguenti deroghe:

5.1 Le etichette possono essere applicate sull'imballaggio come prescritto al punto 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche nei casi in cui i requisiti specificati nella disposizione citata non siano soddisfatti.

5.2 Il marchio di materia pericolosa per l'ambiente non è richiesto.

5.3 I colli non devono necessariamente recare marchi ed etichette conformi all'ultima versione dell'ADR in vigore, qualora ne rechino di diversi ai sensi di versioni precedenti dell'ADR.

5.4 I colli inseriti in imballaggi esterni (sovrimballaggi) conformi al punto 5.1.2 dell'ADR non devono essere marchiati secondo la disposizione speciale 377 dell'ADR se i sovrimballaggi stessi presentano le marcature appropriate.

6. Informazioni nel documento di trasporto di merci pericolose

Si applicano le disposizioni del 5.4.1 ADR relative alle informazioni nel documento di trasporto, con le seguenti deroghe:

6.1 Il nome tecnico integrativo ai sensi del 5.4.1.1.1 (b) ADR non è richiesto.

6.2 Per gli imballaggi conformi al punto 3.2 c), per la descrizione conforme al punto 5.4.1.1.1 e) dell'ADR può essere utilizzato un termine idoneo all'identificazione, ancorché diverso dalla tipologia ADR.

6.3 Per gli imballaggi vuoti, non bonificati, ai sensi del punto 5.4.1.1.6.2.1 ADR, la dicitura "IMBALLAGGIO VUOTO" comprende anche gli IBC o i grandi imballaggi e tutti gli imballaggi autorizzati dal presente Accordo. I recipienti a pressione vuoti per gas con capacità non superiore a 1000 litri devono essere indicati come "RECIPIENTE VUOTO".

6.4 L'indicazione aggiuntiva "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE" ai sensi del punto 5.4.1.1.18 ADR non è richiesta.

6.5 In caso di applicazione della deroga per l'imballaggio ai sensi del punto 3.2 del presente Accordo, la dicitura aggiuntiva ai sensi del punto 5.4.1.1.3.3 ADR deve recitare "Classificazione in conformità al 4.1.1.5.3 ADR".

6.6 In deroga al punto 5.4.1.2.4 dell'ADR, per il trasporto di colli recanti il n. UN 3291, l'indicazione del nome e del numero di telefono di un responsabile può essere omessa.

6.7 Nel documento di trasporto deve essere inserita la seguente dicitura supplementare: «Trasporto pattuito ai sensi del punto 1.5.1 ADR (M368)».

7. Altre disposizioni

7.1 La massa lorda totale di merci pericolose ai sensi del punto 3.4.12 dell'ADR può essere stimata, salvo diversa richiesta del vettore.

7.2 Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti dell'ADR.

8. Ambito di applicazione

Il presente Accordo è valido per il trasporto sui territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente Accordo a decorrere dalla loro firma, ma al più presto dal 21 settembre 2025 fino al 20 settembre 2030. Qualora venga revocato prima di tale data da uno dei firmatari, esso rimarrà valido fino alla data sopra indicata esclusivamente per il trasporto sui territori di quelle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente Accordo che non lo abbiano revocato.